

Statuto del Centro Nazionale Vocazioni

Il Centro Nazionale Vocazioni (C.N.V.), costituito d'intesa tra la C.E.I., la Conferenza Italiana Superiori Maggiori (CISM), l'Unione Superiore Maggiori d'Italia (USMI), la Conferenza Italiana Istituti Secolari (CIIS) e la Conferenza Istituti Missionari Italiani (CIMI), aveva ottenuto l'approvazione dello Statuto da parte del Consiglio Permanente del 26-29 marzo 1997 (cf Notiziario C.E.I. n. 9, 1979, pp. 199-201). Il C.N.V., abbastanza semplice nella sua struttura, era imperniato sulla figura del Direttore, che presiedeva il Consiglio e l'Ufficio. Esso si proponeva compiti di studio, coordinamento e promozione nei confronti dei centri vocazionali regionali e diocesani. Il collegamento con la Conferenza Episcopale era espresso in particolare dall'intervento della Presidenza della Conferenza Episcopale nella nomina del Direttore, nell'approvazione dei programmi e nella revisione dei bilanci e inoltre dai contatti con le Commissioni Episcopali per il clero e per la vita consacrata.

A seguito della richiesta di revisione statutaria presentata dal Direttore, la Commissione Episcopale per i problemi giuridici ha esaminato le modifiche proposte e ha riformulato l'articolato, presentandolo al Consiglio Episcopale Permanente per l'approvazione, avvenuta nella sessione del 16-19 marzo 1998.

Il nuovo Statuto contiene una più precisa configurazione del Centro Nazionale, organismo pastorale costituito dalla C.E.I. (cf art. 1), ed una migliore organizzazione di uffici e organi collegiali. Le novità più significative riguardano il Presidente, la Direzione nazionale e il Consiglio nazionale. Il Presidente, figura nuova, è identificato alternativamente nel Presidente della Commissione Episcopale per il clero e del Presidente della Commissione Episcopale per la vita consacrata (cf art. 4). Tale identificazione è stata motivata non come scelta di singolarità o di privilegio, bensì come connessione ecclesiologicala e pastorale; il Presidente, infatti, costituisce un segno ed un vincolo di comunione ecclesiale, per il tramite degli organismi della C.E.I. La Direzione nazionale, che sostituisce l'Ufficio, è rinnovata nella composizione (cf art. 9), così pure il Consiglio nazionale (cf art. 8); entrambi si caratterizzano per una maggiore rappresentatività dei ministeri e dei carismi ecclesiali.

ART. 1

Natura e finalità

Il Centro Nazionale Vocazioni (C.N.V.), organismo pastorale costituito dalla Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.), promuove l'impegno

della comunità ecclesiale italiana per l'annuncio, la proposta e l'accompagnamento delle vocazioni al ministero ordinato, alla vita consacrata e alla vita missionaria "ad gentes".

Esso esprime al suo interno la varietà e la comunione dei carismi e dei ministeri.

Offre la sua collaborazione agli organismi ecclesiali nell'ambito delle sue finalità.

ART. 2

Compiti

Il Centro Nazionale Vocazioni:

- a) studia gli orientamenti di pastorale vocazionale della Santa Sede e della C.E.I. e ne cura la divulgazione e la conoscenza;
- b) collabora con i Vescovi per promuovere nelle Chiese particolari una pastorale vocazionale unitaria con specifica attenzione al ministero ordinato e alla vita consacrata;
- c) coinvolge gli organismi vocazionali e ne coordina le attività nelle regioni ecclesiastiche, negli istituti di vita consacrata, nelle società di vita apostolica e negli istituti missionari;
- d) promuove e favorisce, in accordo con i responsabili ai vari livelli, progetti e iniziative atte a suscitare una maggiore consapevolezza, corresponsabilità e collaborazione nella pastorale vocazionale.

ART. 3

Struttura

Il C.N.V. si articola in uffici personali: Presidente, Direttore, Vice Direttori, e organi collegiali: Consiglio nazionale, Direzione nazionale, Segreteria.

Le nomine negli uffici personali e negli organi collegiali hanno la durata di cinque anni; l'incarico può essere rinnovato una sola volta consecutivamente.

ART. 4

Presidente

Il Presidente del Centro Nazionale è il Vescovo Presidente della Commissione Episcopale per il clero, per i primi due anni e mezzo del suo mandato; per il rimanente periodo, a completamento del quin-

quennio, gli succede il Vescovo Presidente della Commissione Episcopale per la vita consacrata.

Egli presiede il Consiglio Nazionale; tiene contatti con la Presidenza della C.E.I.; riferisce circa l'attività del C.N.V. al Consiglio Episcopale Permanente e all'Assemblea Generale dei Vescovi.

Il Presidente, in caso di impedimento, può delegare i suoi poteri ad un Vescovo membro della Commissione Episcopale da lui presieduta.

ART. 5

Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio Episcopale Permanente della C.E.I., sentito il Presidente del C.N.V.

Il Direttore rappresenta il C.N.V., presiede la Direzione Nazionale, dirige l'attività ordinaria secondo gli orientamenti pastorali della C.E.I. e gli indirizzi del Consiglio Nazionale e cura la gestione delle risorse economiche.

ART. 6

Vice Direttori

Il Direttore è coadiuvato da uno o più Vice Direttori, nominati dalla Presidenza della C.E.I., su proposta del Direttore.

I Vice Direttori collaborano con il Direttore nello svolgimento delle attività del C.N.V., secondo il mandato ad essi conferito dal Direttore.

Uno di essi, designato dal Direttore, sostituisce il Direttore medesimo in caso di assenza o di impedimento.

ART. 7

Segretario

È scelto dal Direttore, sentita la Direzione nazionale.

Partecipa alle sedute degli organi collegiali e redige i verbali; custodisce l'archivio; cura l'esecuzione di quanto viene deliberato dagli uffici e dagli organi collegiali.

Consiglio nazionale

§ 1 - Composizione

Il Consiglio nazionale è composto da:

- il Vescovo Presidente
- i membri della Direzione nazionale
- i direttori dei Centri regionali vocazioni
- un membro designato dalla Commissione Presbiterale Italiana
- un rappresentante designato da ciascuno dei seguenti organismi: C.I.S.M., U.S.M.I., C.I.I.S., C.I.M.I.
- un rappresentante per ogni organismo ecclesiale con specifica ed esclusiva finalità di studio e di promozione vocazionale operante a livello nazionale
- un diacono permanente designato dal Vescovo Presidente
- una coppia designata dall'Ufficio nazionale della C.E.I. per la pastorale della famiglia
- due laici designati dalla Consulta nazionale delle aggregazioni laicali
- alcuni membri cooptati, in numero non superiore a cinque, dalla Direzione nazionale in base a specifiche competenze.

Il Consiglio nazionale si riunisce almeno due volte all'anno.

L'assenza ingiustificata a due riunioni consecutive determina la decadenza, dichiarata dal Vescovo Presidente il quale cura che si provveda alla sostituzione.

§ 2 - Compiti

Il Consiglio nazionale:

- a) elabora e approva i programmi annuali ordinari e straordinari da sottoporre alla Segreteria generale della C.E.I., e ne verifica l'attuazione;
- b) delibera, su proposta della Direzione nazionale, le modifiche allo *Statuto* da sottoporre all'approvazione del Consiglio Episcopale Permanente della C.E.I.

ART. 9

Direzione nazionale

§ 1 - Composizione

La Direzione nazionale è composta da:

- il Direttore
- i Vice Direttori
- un membro designato dalla Commissione Presbiterale Nazionale
- quattro membri designati rispettivamente dalla C.I.S.M., dall'U.S.M.I., dalla C.I.I.S., dalla C.I.M.I.
- un diacono permanente designato dal Vescovo Presidente.

La Direzione nazionale si riunisce ordinariamente ogni due mesi.

L'assenza ingiustificata a due sedute consecutive determina la decadenza da membro della Direzione, dichiarata dal Direttore, al quale spetta provvedere per la sostituzione.

§ 2 - Compiti

La Direzione nazionale:

- a) coadiuva il Direttore nello studio, nel coordinamento, nella promozione della pastorale vocazionale e nell'esecuzione dei programmi approvati dal Consiglio nazionale;
- b) approva lo stato di previsione e il rendiconto consuntivo redatti annualmente dal Direttore.

ART. 10

Amministrazione

Il C.N.V. provvede al proprio sostegno finanziario attraverso i contributi che riceve dalla C.E.I., dalle Regioni ecclesiastiche e da organismi ecclesiali, e con le offerte libere ad esso destinate.

Lo stato di previsione e il rendiconto consuntivo, redatti annualmente dal Direttore e approvati dalla Direzione Nazionale, sono presentati alla Segreteria Generale della C.E.I.

ART. 11

Rapporti con gli organismi e gli uffici della C.E.I.

Il C.N.V. mantiene rapporti con gli organismi e gli uffici della C.E.I.

In particolare:

- a) sottopone alla Segreteria Generale l'approvazione dei propri programmi, dello stato di previsione e del rendiconto consuntivo;
- b) partecipa a riunioni congiunte indette dal Segretario della C.E.I. per il coordinamento delle attività;
- c) si collega con le Commissioni Episcopali per il clero, per la vita consacrata, per il laicato e con la Commissione mista Vescovi - religiosi - istituti secolari, dalle quali riceve autorevoli orientamenti in ordine alla pastorale vocazionale;
- d) promuove e mantiene costanti rapporti di reciprocità e collaborazione con i Centri regionali e diocesani per le vocazioni.

ART. 12

Rapporti con altri organismi

Il C.N.V. mantiene rapporti di intesa e collaborazione con gli organismi pastorali nazionali ed internazionali che svolgono attività attinenti alle sue finalità.